

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Adempimenti della Commissione Elettorale di Istituto

La Commissione Elettorale d'istituto va costituita entro il 22 marzo e si insedia entro il 23 marzo.

La stessa procede, ai sensi dell'art. 20 dell'O.M. 234/2023, ai seguenti adempimenti:

- scelta del proprio presidente;
- acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
- formazione degli elenchi degli elettori;
- esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
- affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
- acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
- nomina dei presidenti di seggio;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
- deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.